Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 3 febbraio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni della Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1940-XIX, n. **1931.**

Riduzione dei termini per il conferimento dei posti di grado 11° di gruppo C nei ruoli tecnici del Ministero della cultura popolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XV, n. 2472, col quale furono approvati i ruoli organici del Ministero della cultura popolare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, che approva il regolamento del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367, che riduce i periodi di anzianità richiesti per le promozioni al grado 10° dei ruoli di gruppo *A* e *B* ed al grado 11° dei ruoli di gruppo *C*;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai soli fini della promozione al grado 8° del gruppo *A*, nei ruoli del Ministero della cultura popolare, i cinque anni di attività in materia di stampa, teatro, cinematografia e turismo richiesti dal 3° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, per l'inquadramento al grado immediatamente inferiore, sono valutati in aggiunta al periodo di servizio prestato nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Le promozioni al grado 11° nel ruolo di gruppo *C* dei servizi sussidiari del Ministero della cultura popolare sono conferite:

a) per un terzo dei posti mediante esame di concorso e per un altro terzo mediante esame di idoneità agli applicati tecnici del ruolo stesso che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente 5 e 7 anni di effettivo servizio nel grado medesimo, ivi compreso l'eventuale periodo di prova, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta;

b) per il rimanente terzo dei posti, per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio di amministrazione, a coloro tra gli applicati tecnici che abbiano compiuto 9 anni di effettivo servizio nel grado, computati in conformità della precedente lettera *a*).

Art. 3.

Per il conferimento dei posti di grado 11° del predetto ruolo di gruppo *C* dei servizi sussidiari disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando il limite di nove anni per le promozioni da conferire per anzianità congiunta al merito, è ridotto a tre quarti il periodo minimo di anzianità stabilito nel precedente art. 2 per l'ammissione all'esame di concorso ed a quello di idoneità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1941-XIX

Atti del Governo, registro 429, *foglio* 155. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX, n. 1932.

Norme per l'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli, prescritta dall'art. 12 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 12 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli prescritta dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è effettuata con le norme di cui agli articoli seguenti. Tali norme si applicano anche per l'avanzamento degli ufficiali albanesi, considerando gli ufficiali stessi, agli effetti del punto minimo totale, come nominati in servizio permanente negli anni 1918 e seguenti.

Art. 2.

Per la *permanenza in guerra* sono assegnati punti da 1 a 20, in relazione al periodo di tempo trascorso presso enti mobilitati o in luoghi di cura per ferite o lesioni riportate in servizio presso detti enti e per cause di servizio o per malattie contratte in servizio presso gli enti stessi e per cause di servizio.

Per il periodo di tempo trascorso in prigionia sono assegnati punti da 1 a 5 in relazione alla durata del periodo stesso.

Art. 3.

Per il *passato di guerra* sono assegnati punti da 1 a 15, in relazione:

a) all'attività professionale ed al rendimento nelle operazioni di guerra e di grande polizia coloniale, specie nei ri-

guardi delle doti di comandante di reparto o di collaboratore dei comandi e, per gli ufficiali dei servizi, delle qualità tecniche ed organizzative;

b) al rischio bellico corso da chi, in modo distinto, abbia vissuto la vita dei reparti combattenti ed abbia partecipato a combattimenti.

Per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali è anche valutato il rischio professionale derivante dal servizio di istituto, comunque e dovunque prestato durante la guerra.

I punti massimi, 14 e 15, sono assegnati soltanto a chi ha avuto lunga permanenza presso reparti combattenti o si è distinto per eccezionale rendimento e sprezzo del pericolo.

Nella valutazione del passato di guerra si tiene conto di chi ha partecipato alla guerra come volontario, ma solo se inquadrato in reparti combattenti e nel periodo in cui non è stato — per legge — obbligato al servizio militare.

Art. 4.

Per le *ricompense al valor militare*, a seconda di quelle di cui l'ufficiale è insignito, sono assegnati:

4 punti per l'Ordine Militare di Savoia o per la medaglia d'oro al valor militare;

3 punti per la promozione per merito di guerra, o nomina ad ufficiale in servizio permanente per merito di guerra;

2 punti per la medaglia d'argento al valor militare;

1 punto per la medaglia di bronzo al valor militare;

0,50 di punto per la croce di guerra al valor militare.

Gli stessi punti di cui al comma precedente sono attribuiti agli ufficiali albanesi per le corrispondenti ricompense albanesi al valor militare (Medalja e Trimnis).

Se l'ufficiale è insignito di più ricompense, si assegna dapprima il punto per quella di maggior valore; poi, per ognuna delle altre (sia della stessa che di altra specie) si aggiunge la metà dei punti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Per le *mutilazioni e ferite* riportate in guerra sono assegnati:

2 punti a chi ha diritto al distintivo di mutilato;

1 punto per ogni ferita che dà diritto al relativo distintivo.

I punti per il distintivo di mutilato si cumulano con il punto relativo alla ferita che diede luogo alla mutilazione.

Gli stessi punti sono attribuiti per le mutilazioni e le ferite riportate per la causa nazionale di cui al R. decreto13 dicembre 1933-XII, n. 1706.

Art. 6.

Per la *cultura generale e militare* sono assegnati punti da 1 a 20, in relazione ai titoli, alla reale e constatata cultura dell'ufficiale, autodidatti compresi, ed alla sua produzione o attività scientifico-militare.

Tanto i titoli, quanto la cultura, sono valutati in relazione all'arma, corpo o servizio cui l'ufficiale appartiene, dando il massimo peso a quei titoli che hanno diretta influenza sulla specifica capacità professionale dell'ufficiale stesso.

Non può essere assegnato un punto inferiore:

a) a 16, all'ufficiale appartenente al servizio od al corpo di Stato Maggiore.

b) a 15, a chi ha conseguito il diploma dell'istituto superiore di guerra od abbia compiuto con successo il corso superiore balistico (solo per gli ufficiali del ruolo dell'arma di artiglieria) od i corsi superiori tecnici di artiglieria e del genio (solo per gli ufficiali dei ruoli del servizio tecnico delle armi e delle munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio) oppure abbia sostenuto, nel grado, con successo, gli esami per la concessione del vantaggio di carriera;

c) a 13, a chi ha conseguito la licenza degli istituti di istruzione media di secondo grado. Si aggiungerà un altro punto a coloro che abbiano compiuti, con buon esito, i corsi regolari delle scuole di applicazione.

Non può conseguire l'avanzamento ad anzianità:

il capitano che riporti meno di 10;

il maggiore che riporti meno di 12;

il tenente colonnello che riporti meno di 14.

Non può essere ammesso a sostenere gli esami o gli esperimenti o il corso valutativo o la valutazione dei titoli per la concessione di vantaggi di carriera:

il capitano che riporti meno di 12;

il maggiore che riporti meno di 14.

Art. 7.

Per le *qualità fisiche* sono assegnati da 1 a 10 punti, astraendo da ogni malattia occasionale e tenuto conto dei requisiti di robustezza, di agilità, di resistenza, di prestanza da valutarsi in relazione alle funzioni che l'ufficiale deve assolvere ed al grado che riveste.

Non può conseguire l'avanzamento ad anzianità il capitano, il maggiore od il tenente colonnello che riporti meno di sei, se appartenente ai ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio o del corpo automobilistico e meno di cinque se appartenente ai ruoli dei servizi.

Art. 8.

Per le *doti professionali in genere e per il rendimento in servizio* sono assegnati da 1 a 20 punti, intesi a valutare, attraverso il più accurato esame:

a) le doti morali in genere, e quelle del carattere, in specie;

b) le doti intellettuali;

c) la capacità professionale in genere (la cultura è valutata a parte, come da articolo 6);

d) lo spirito d'iniziativa, il senso pratico e, soprattutto, la fermezza di fronte a responsabilità;

e) le doti di educatore, di organizzatore e di animatore, l'ascendente sugli inferiori, il prestigio di cui l'ufficiale è circondato;

f) il senso di equità e di equilibrio nel giudicare i propri dipendenti;

g) il rendimento di lavoro (se realizza oppur no) e, soprattutto, *la continuità di rendimento*.

I massimi punti (da 18 a 20) sono riservati soltanto a chi possiede, *in misura eccezionale*, le suddette qualità, accertate attraverso un lavoro sempre costante e redditizio.

I punti da 15 a 17 sono assegnati a chi, per continuità di lavoro, *emerge*:

per alto senso del dovere;

per il pieno possesso delle doti sopra indicate;

per le classifiche riportate, specie negli ultimi anni.

All'ufficiale con classifiche *ripetutamente scadenti, o più volte richiamato* nelle note caratteristiche, non possono essere assegnati più di 9 punti.

Non può conseguire l'avanzamento ad anzianità:

il capitano che riporti meno di 12;

il maggiore che riporti meno di 14;

il tenente colonnello che riporti meno di 15.

Non può essere ammesso agli esami, agli esperimenti od al corso valutativo od alla valutazione dei titoli per la concessione di vantaggi di carriera il capitano od il maggiore che riporti meno di 15.

Art. 9.

Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello, per conseguire l'avanzamento ad anzianità o per essere ammesso agli esami, od agli esperimenti, od al corso valutativo od alla valutazione dei titoli per la concessione di vantaggi di carriera, deve aver riportato almeno i seguenti *punti minimi totali* derivanti dalla somma dei punti parziali di cui ai precedenti articoli:

a) ufficiali appartenenti ai ruoli dell'arma dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio o del corpo automobilistico:

Anno di nomina ad ufficiale in servizio permanente	Grado		
	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
1915 e precedenti	45	50	55
1916	40	45	50
1917	35	40	45
1918 e seguenti	30	35	40

b) ufficiali appartenenti ai ruoli dei servizi:

Anno di nomina ad ufficiale in servizio permanente	Grado		
	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
1915 e precedenti	40	45	50
1916	35	40	45
1917	30	35	40
1918 e seguenti	27	31	35

Art. 10.

Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnelo mutilato ed invalido di guerra riassunto in servizio è classificato, per l'avanzamento ad anzianità o per essere ammesso agli esami per il conseguimento di vantaggi di carriera, con le stesse norme stabilite dal presente decreto per i pari grado dell'arma, corpo o servizio rispettivi, ma con le seguenti avvertenze:

a) per le qualità fisiche non è richiesto il punto minimo parziale; il punto è assegnato astraendo dalle ferite o dalle malattie che causarono la mutilazione o l'inabilità e tenendo solo conto della possibilità, che ha l'ufficiale, di prestare il servizio sedentario cui è adibito;

b) ai punti minimi totali si applica un coefficiente di minorazione, diminuendoli di due decimi, senza tenere alcun conto delle eventuali frazioni.

Art. 11.

Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello dei ruoli di mobilitazione, per conseguire l'avanzamento ad anzianità o per essere ammesso agli esami per il conseguimento di vantaggi di carriera, è classificato con le stesse norme stabilite dagli articoli precedenti per i pari grado delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico con le seguenti avvertenze:

a) il punto minimo per le qualità fisiche è quello stabilito dall'art. 7 per gli ufficiali appartenenti ai ruoli dei servizi;

b) i punti minimi totali per conseguire l'avanzamento ad anzianità o per essere ammesso agli esami per la concessione di vantaggi di carriera sono i seguenti:

Anno di nomina ad ufficiale in servizio permanente	Grado		
	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
1915 e precedenti	40	40	45
1916	35	36	41
1917	30	35	39
1918 e seguenti	27	31	34

Art. 12.

Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello appartenente alle categorie fuori quadro o fuori organico è classificato con le stesse norme stabilite dal presente decreto per i pari grado dei ruoli di mobilitazione.

Art. 13.

Sono abrogati il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, e le successive modificazioni, ed il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, n. 1380.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 153. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 settembre 1940-XVIII, n. 1933.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile « Vittorio Emanuele III », in Cormons (Gorizia).

N. 1933. R. decreto 28 settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Ospedale civile « Vittorio Emanuele III » in Cormons (Gorizia) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 28 settembre 1940-XVIII, n. 1934.

Fusione in un unico ente denominato « Ospedale S. Giuseppe e Melorio » dell'Ospedale di San Giuseppe e l'Ospedale Melorio, in Santa Maria Capua Vetere.

N. 1934. R. decreto 28 settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Ospedale di San Giuseppe e l'Ospedale Melorio in Santa Maria Capua Vetere vengono fusi in unico ente denominato « Ospedale S. Giuseppe e Melorio » e viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 dicembre 1940-XIX, n. 1935.
Modificazioni allo statuto della Fondazione « Rolli ».

N. 1935. R. decreto 3 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate alcune modifiche allo statuto della Fondazione « Rolli », approvato con R. decreto 5 settembre 1877, n. 1717, serie II, parte supplementare.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 1936.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata « Congregazione del Terzo Ordine Francescano di S. Carlo », con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze).

N. 1936. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata « Congregazione del Terzo Ordine Francescano di S. Carlo », con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze) e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX, n. 1937.
Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Pisa ad accettare un appezzamento di terreno.

N. 1937. R. decreto 19 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Pisa viene autorizzato ad accettare, a titolo gratuito, dal comune di Vecchiano un appezzamento di terreno sito in Migliarino Pisano per provvedere alla costruzione di un mercato all'ingrosso delle frutta e della verdura.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1941-XIX

LEGGE 6 gennaio 1941-XIX, n. 11.
Distacco del comune di Sant'Oreste dalla provincia di Viterbo e sua riaggregazione a quella di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comune di Sant'Oreste è staccato dalla provincia di Viterbo e riaggregato a quella di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX.
Sostituzione del liquidatore del Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni » di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 963, con il quale il Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni », con sede in Roma, venne eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;
Visto il R. decreto 8 luglio 1929, n. 1319, con il quale l'ente suddetto fu posto in liquidazione coatta, ai sensi del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1274, e ne fu nominato liquidatore la medaglia d'oro Ulderico De Cesaris;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con il quale il dott. comm. Giovanni Montefusco, ispettore della Ragioneria generale dello Stato, venne nominato liquidatore del Consorzio, in sostituzione del De Cesaris;
Vista la nota 12 luglio 1940-XVIII, con la quale il comm. Montefusco ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;
Ritenuta la necessità di nominare un nuovo liquidatore che provveda alla definizione delle ulteriori operazioni di liquidazione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consigliere nazionale Ettore Giannantonio è nominato liquidatore del Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni », con sede in Roma, in sostituzione del comm. dott. Giovanni Montefusco, capo divisione della Ragioneria generale dello Stato e attuale capo dei servizi amministrativi del Partito, dal quale sono accettate le dimissioni, con il compito di definire le operazioni di liquidazione in corso, a norma di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1941-XIX
Registro n. 16 *Corporazioni, foglio n.* 144.

(410)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1940-XIX.
Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ad acquistare un fabbricato in Biella.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduta la domanda in data 28 agosto 1940-XVIII, con la quale la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria chiede l'autorizzazione ministeriale ad acquistare in Biella, per la somma pattuita di L. 488.000, il palazzo sito in via Lamarmora di proprietà della « S. A. Stabilimento Meccanico Biellese », da destinare a casa dei Lavoratori dell'industria della zona di Biella;
Veduti gli atti di istruttoria;
Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 22 aprile 1937, n. 1006;

Decreta:

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria è autorizzata ad acquistare in Biella e per la somma di L. 488.600, il palazzo di proprietà della « S. A. Stabilimento Meccanico Biellese » sito in via Lamarmora ed iscritto alla partita n. 3540 del catasto urbano di detto Comune, quale casa di civile abitazione di piani due e vani 22, del reddito imponibile di L. 6666.67, e da adibire a sede dei Lavoratori dell'industria della zona di Biella.

Il pubblico ufficiale rogante, all'atto dell'acquisto accerterà, sotto la sua personale responsabilità, la proprietà e la libertà del predetto immobile, facendone menzione nel rogito.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(372)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1940-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Pensioni Ristoranti, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, con il quale veniva sottoposta a sequestro, ai sensi del Regio decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, la Società anonima Pensioni Ristoranti di Genova;

Vista la relazione del sequestratario dott. Giacomo Marchetti;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società anonima Pensioni Ristoranti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(375)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Macchine Guilliet, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 1° ottobre 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Macchine Guilliet, con sede a Milano, fu sottoposta a sindacato, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Vista la relazione del sindacatore;

Considerato che l'azienda predetta si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 1° ottobre 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società anonima Macchine Guilliet, con sede a Milano.

La Società stessa viene sottoposta a sequestro, ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Carlo Maria Maggi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(378)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società Generale dei Metalli Preziosi, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sindacato ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, la Società Generale dei Metalli Preziosi, con sede a Milano;

Vista la relazione del sindacatore comm. Cesare Fraccari;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 9 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Generale dei Metalli Preziosi, con sede a Milano.

La Società stessa viene sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Cesare Fraccari.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(377)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della ditta Botot Parfumes et Dentifrices, con sede a Como, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Botot Parfumes et Dentifrices, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Botot Parfumes et Dentifrices, con sede a Como, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ingegnere Virginio Giacomini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(374)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 70.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 888 — Data: 2 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione: Romerio Serafino fu Carlo Varallo — Titoli del Debito pubblico: 1 certif. cons. 3,50 % - Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 22 dicembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Arezzo — Intestazione: Dragoni Luigi fu Angiolo - Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53086 — Data: 18 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Banca Pop. Coop. An. di Novara, sede di Torino — Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49715 — Data: 27 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Masterone Amalia-Martina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 3900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2765 — Data: 23 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Emilia — Intestazione: Spignani Cesare di Natale — Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26695 — Data: 25 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Sebastianelli Sante fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze - Capitale L. 600.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(90)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 gennaio 1941-XIX - N. 21

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	465,25
Argentina (Peso carta)	—	4,66
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46,53
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,225
Id. 3,50% (1902)	71,775
Id. 3,00% Lordo	51,70
Id. 5,00% (1935)	90,825
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,50
Id. Id. 5,00% (1936)	93,45
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,10
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,075
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,925
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,65

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guardia Sanframondi (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guardia Sanframondi, con sede in Guardia Sanframondi, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 4 ottobre 1939-XVII, ai sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori cav. dott. Achille Marotta e Domizio Pigna sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guardia Sanfra-

mondi, con sede in Guardia Sanframondi (Benevento), ai termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(344)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Guardia Sanframondi (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il comm. avv. Domenico Piccirilli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Guardia Sanframondi, con sede in Guardia Sanframondi (Benevento), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(345)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 25177 del 21 agosto 1940-XVIII, col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Tinucci Pergentina designata per la condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 28 dicembre 1940-XIX del podestà di Pietra de' Giorgi;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Tinucci Pergentina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi e designata per la nomina la signora Manoli Zaira domiciliata in Trovo.

Il podestà di Pietra de' Giorgi a mezzo telegramma dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di cinque giorni se accetta la nomina, dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pietra de' Giorgi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 20 gennaio 1941-XIX

Il prefetto: VITELLI

(390)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visti i propri decreti n. 65504-1 e n. 65504-2 in data 31 agosto 1940-XVIII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1940, n. 223, con i quali veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee e venivano designate le candidate vincitrici per i singoli posti messi a concorso con bando del 30 dicembre 1938, n. 65504;

Atteso che le ostetriche Nanfaro Innocenza, terza classificata e dichiarata vincitrice per la condotta di Borgetto, e Compagnone Maria Concetta, quarta classificata e dichiarata vincitrice per la condotta di Gangi, hanno rinunziato;

Viste le domande di ammissione al concorso presentate dalle candidate classificate ai posti quarto e quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo;

Ritenuto che la concorrente Compagnone Maria Concetta, quarta classificata, ha dichiarato di non accettare la sede di Borgetto;

Che la concorrente Spallina Laura, quinta classificata è dichiarata vincitrice per la condotta di Castellana (frazione di Petralia Sottana) ha dichiarato di accettare la sede di Borgetto;

Che la concorrente Ingul Grazia, sesta classificata, ha dichiarato di non accettare le sedi di Petralia Sottana, frazione di Castellana e di Gangi;

Che la concorrente Catanzaro Serafina, settima classificata, ha dichiarato di accettare la sede di Petralia Sottana per la frazione di Castellana;

Che le concorrenti Immesi Marianna, ottava classificata, e De Felice Vita, nona classificata, hanno dichiarato di non accettare la sede di Gangi;

Che la concorrente Bongiorno Salvatrice, decima classificata ha dichiarato di accettare la sede di Gangi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con R. decreto 1° marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

1) L'ostetrica Spallina Laura fu Calogero è dichiarata vincitrice per la condotta di Borgetto;

2) L'ostetrica Catanzaro Serafina fu Francesco è dichiarata vincitrice per la condotta di Castellana, frazione di Petralia Sottana;

3) L'ostetrica Bongiorno Salvatrice di Mario è dichiarata vincitrice per la condotta di Gangi.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Provincia e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 15 gennaio 1941-XIX

Il prefetto: CAVALIERI

(392)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.